

Prestito vincolato a 36 mesi

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO DAL 01/01/2023

**CONDIZIONI CONTRATTUALI
PRATICATE DA COOP ALLEANZA 3.0
AL PRESTITO VINCOLATO
IN VIGORE DAL 15 DICEMBRE 2021**

Non costituisce offerta al pubblico
a norma dell'art. 1336 del Codice civile

IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO: 400.000.000,00 €

DURATA DEL VINCOLO: 36 MESI

TASSO LORDO SU BASE ANNUA A 36 MESI: 1,50%

TASSO NETTO* SU BASE ANNUA: 1,11%

*al netto dell'aliquota pari al 26%, prevista dalla normativa vigente

1. Chi può sottoscrivere il prestito vincolato:

ogni socio di Coop Alleanza 3.0 soc.coop. titolare di Libretto nominativo di Prestito sociale. Le registrazioni relative al Prestito sociale non vincolato e vincolato verranno effettuate su un unico Libretto nominativo di Prestito sociale. Le operazioni relative alla costituzione e allo scioglimento del vincolo non possono essere effettuate per mezzo di delegati

2. Ammontare complessivo massimo del finanziamento di ciascun socio:

37.500,00 euro comprensivo delle somme a titolo di Prestito sociale non vincolato e delle somme a titolo di Prestito sociale vincolato (L.59/92 e successive variazioni)

3. Importo vincolabile:

ogni socio può vincolare un importo minimo pari a 1.000,00 euro, o multipli di 1.000,00 euro, fino ad un importo massimo di 37.000 euro. Il vincolo può essere costituito anche sull'intera somma prestata

4. Modalità di apertura:

il Prestito vincolato viene attivato sottoponendo ad un vincolo temporale le somme disponibili già presenti sul Libretto nominativo di Prestito sociale. Su uno stesso Libretto nominativo di Prestito sociale possono essere costituiti, nel tempo, più vincoli con le medesime modalità (importi vincolabili) e limiti (ammontare complessivo massimo del finanziamento del socio) richiamati in precedenza

5. Costi e spese:

la costituzione, gestione e liquidazione del vincolo sono gratuiti

6. Modalità di liquidazione:

alla scadenza del termine previsto, il vincolo cesserà la propria efficacia, senza necessità di alcuna comunicazione formale e gli interessi spettanti al socio verranno accreditati sul Libretto nominativo di prestito sociale correlato, al netto della ritenuta fiscale di legge vigente alla data di estinzione

7. Estinzione anticipata:

- al socio prestatore non è consentito richiedere lo scioglimento del vincolo prima della naturale scadenza dello stesso. In caso di esigenze particolari impreviste che rendano necessario, per il socio prestatore, disporre delle somme vincolate, lo stesso dovrà presentare richiesta scritta motivata al Consiglio di amministrazione tramite raccomandata o pec. Si considerano esigenze particolari impreviste le seguenti, che dovranno essere precisate nella richiesta: l'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale (c.d. "prima casa") per sé o per i propri figli o la ristrutturazione dell'abitazione principale propria o dei figli, lo stato di disoccupazione del socio prestatore protratto per 6 mesi o la necessità di dover far fronte per sé, per i propri figli, ovvero per il coniuge o altro soggetto stabilmente convivente, a spese sanitarie legate a gravi motivi di salute. La richiesta di scioglimento anticipata dovrà avere ad oggetto l'intera somma soggetta a vincolo. Il Consiglio di amministrazione, alla prima seduta utile, esaminerà le richieste pervenute e, a proprio insindacabile giudizio, valuterà le stesse dandone comunicazione al socio prestatore, ai contatti forniti dal medesimo. In questo caso, sugli importi verrà applicato il tasso di interesse come di seguito specificato. Il Consiglio di amministrazione, in ogni caso, a seguito del ricevimento della richiesta motivata di scioglimento anticipato del vincolo, potrà effettuare delle verifiche a campione circa la veridicità delle motivazioni addotte a supporto della richiesta stessa, domandando al socio prestatore richiedente la produzione di documentazione attestante la sussistenza delle circostanze dichiarate. Nel caso i vincoli attivati siano più di uno, ognuno di essi potrà essere estinto in via anticipata separatamente
- nel caso in cui, a seguito di controlli a campione, le dichiarazioni del socio prestatore

circa la sussistenza di esigenze particolari impreviste, risultassero in tutto o in parte mendaci, il socio prestatore sarà tenuto al versamento, alla Cooperativa, di un importo pari 5% (cinque) della somma sottoposta al vincolo, a titolo di penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., senza pregiudizio dei maggiori danni eventualmente derivanti dalle predette dichiarazioni mendaci. La Cooperativa si riserva inoltre la possibilità di procedere all'esclusione del socio prestatore dalla compagine sociale

8. Tasso di interesse:

- gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile e capitalizzazione semplice a scadenza
- in caso di approvazione della richiesta di scioglimento anticipato del vincolo, sulle somme verrà riconosciuta una remunerazione pari a quella prevista nelle "Condizioni Generali ed Economiche", calcolata alla data di assunzione della delibera da parte del Consiglio di amministrazione.
- il recesso del socio prestatore dalla Cooperativa non comporta il contestuale o, comunque, conseguente, scioglimento anticipato del vincolo sulle somme né, dunque, la restituzione delle medesime le quali continueranno ad essere sottoposte a vincolo alle "Condizioni Generali ed Economiche" previste, sino alla naturale scadenza dello stesso. Resta ferma la possibilità di richiedere lo scioglimento anticipato del vincolo qualora ne sussistano i presupposti
- in caso di esclusione del socio prestatore

ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, la Cooperativa - in ragione dei motivi che hanno portato all'esclusione - si riserva la facoltà di procedere o meno al contestuale o, comunque, conseguente, scioglimento anticipato del vincolo sulle somme. Nel primo caso, a seguito dello scioglimento anticipato del vincolo temporale, sulle somme sottoposte a vincolo restituite non saranno corrisposti interessi. Qualora invece, non si provvedesse allo scioglimento anticipato del vincolo, alla naturale scadenza dello stesso, le somme saranno accreditate unitamente agli interessi calcolati al tasso indicato nelle "Condizioni Generali ed Economiche" previste. Resta ferma la possibilità di richiedere lo scioglimento anticipato del vincolo qualora ne sussistano i presupposti

- in caso di estinzione per causa di morte, la somma oggetto di vincolo cessa di produrre interessi; l'interesse maturato fino alla data del decesso, calcolato al tasso indicato nelle "Condizioni Generali ed Economiche", sarà accreditato sul Libretto nominativo di Prestito sociale. Il complesso delle somme resterà, quindi, nella disponibilità degli eredi ai sensi di legge.

- ### 9. Periodo di ripensamento:
- il socio può recedere dal contratto entro 7 giorni dalla sottoscrizione senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, mediante dichiarazione in tal senso effettuata presso il Punto soci/Ufficio del Prestito oppure sul sito prestitosociale.coopaleanza3-0.it previa registrazione e attivazione del "servizio OTP"